

AUTENTICA DI COPIA

Oggetto

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ CON L'ORIGINALE RESA IN CALCE ALLA COPIA DAL FUNZIONARIO ADDETTO

Chi può autenticare le copie ?

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal Pubblico Ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

MODALITA' ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE:

Il D.P.R. n. 445/2000, ha notevolmente ridotto l'obbligo di autenticazione di copie da presentare agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, rafforzando ulteriormente le precedenti leggi Bassanini sulla semplificazione e disponendo che, con una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cittadino interessato può dichiarare che è conforme all'originale:

- la copia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
- la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio
- la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.

Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l'Amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con fotocopia non autenticata del documento d'identità (vedi modello DA PRODURRE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).

La stessa dichiarazione può essere presentata anche ai privati ma con firma autenticata (vedi modello DA PRODURRE AI PRIVATI)